

## Emendamento art 48

25. Modifiche articolo 48 Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n.....

All'articolo 48, del DL del DL 18/2020 convertito in legge n....i commi 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coproiezzazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al successivo comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitarie e socio assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

### Motivazione

L'emendamento serve a correggere i possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 del DL N. 18/2020 in materia di prestazioni che possono essere eseguite durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici evitando aggravio di costi per i Comuni.